SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 341.

Regolamento recante disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 342.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 343.

Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricerie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 344.

Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 345.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 346.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 347.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 348.

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 349.

Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 350.

Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e di matricola.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 aprile 1994, n. **351.**

Regolamento concernente l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione ed alla fabbricazione di prodotti da forno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prot. D/32 del 10 gennaio 1992, con la quale viene rappresentata l'opportunità di adeguare la normativa italiana a quella degli altri Paesi comunitari consentendo l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Visto, in particolare, l'art. 10 della citata legge n. 580/1967 che vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 7 della predetta legge n. 283/1962, con il quale è conferita al Ministro della sanità la facoltà di consentire, con proprio decreto e sentito il Consiglio superiore di sanità, la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;

Considerato che le farine integrate con glutine possono trovare una corretta utilizzazione anche in settori diversi da quelli della panificazione, come nei prodotti da forno, ove vengono impiegate per migliorare le caratteristiche del prodotto finito;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'aggiunta di glutine alle farine di grano tenero;

Vista la notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;

Vista la notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee ed agli altri Stati membri, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'8 aprile 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È consentito aggiungere glutine di frumento alle farine di grano tenero.

2. L'aggiunta di glutine è consentita sia alle imprese molitorie che a quelle utilizzatrici di farine.

Art. 2.

1. Il glutine deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana e deve essere prodotto da frumento libero da sostanze o semi estranei, secondo buona tecnica industriale.

2. Il glutine deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche: umidità non superiore al 10%; proteine non inferiori al 73% calcolate sulla sostanza secca (N x 5,70).

Art. 3.

1. Le farine integrate con glutine devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

2. Per quanto riguarda il valore massimo delle ceneri su cento parti di sostanza secca, è ammessa una tolleranza di 0,05 parti rispetto ai valori riportati nell'art. 7 della legge sopra citata.

Art. 4.

1. Le farine alle quali è stato aggiunto glutine debbono essere poste in commercio in confezione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e devono riportare sulla medesima, oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione «con aggiunta di glutine».

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non si applicano al glutine ed alle farine con aggiunta di glutine legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità economica europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli.* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 128

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse·

— L'art. 10 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita· «È vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile 1962. n. 283».

— L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così recita: «Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 3·

— L'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca		
		Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Glutine secco minimo
Farina tipo 00	14,50	0,50	—	7
Farina tipo 0	14,50	0,65	0,20	9
Farina tipo 1	14,50	0,80	0,30	10

La "farina tipo 00" può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).

Nella "farina tipo 1" le ceneri non possono contenere più dello 0,3% di parte insolubile in acido cloridrico.

È consentita la produzione di farina denominata "farina integrale", avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10

È, altresì, consentita la produzione di farina denominata "farina tipo 2", purché ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massimo 0,50, glutine secco minimo 10.

È tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidità fino al massimo del 15,50%, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50% stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo art. 13».

Nota all'art. 4

— Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari riporta, all'art. 3, l'elenco delle indicazioni che devono comparire sulla confezione o sulle relative etichette dei prodotti alimentari preconfezionati. Tale articolo così recita:

«1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza,

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario,

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento».

94G0423

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1994.

Esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati dalla Slovenia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e dei rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dalla Slovenia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

94A3783

DECRETO 6 maggio 1994.

Esonero dal pagamento del diritto fisso nei confronti dei veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati dalla Slovenia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;

Ritenuto che tra l'Italia e la Slovenia si è convenuto di addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Slovenia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
COSTA

94A3784

DECRETO 24 maggio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Toscana e Umbria n. 2442 del 5 maggio 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pisa;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede l'ufficio della predetta conservatoria effettuata nei giorni 7 e 9 maggio 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

GIORNI 7 E 9 MAGGIO 1994

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A3760

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1994.

Assoggettamento della società Efimpianti S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato, con modificazioni, con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, ed in particolare l'art. 3, il quale modificando il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed, in particolare, il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92-5/A-2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94 rispettivamente, del 27 aprile e del 2 maggio 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, della Efimpianti S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Efimpianti S.p.a.:

è una società posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 100,160 miliardi di lire di perdite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, è attualmente in corso la procedura di vendita dei cespiti aziendali della società;

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la liquidazione della società è ulteriormente giustificata dalla dismissione dell'azienda, nonché dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori — conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 — l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società Efimpianti S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in materia di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;

Considerato che, secondo quanto precisato dal commissario liquidatore con telex 08732 del 6 maggio 1994, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, così come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 191/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Efimpianti S.p.a.;

Preso atto dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore dell'EFIM;

Decreta:

Art. 1.

La società Efimpianti S.p.a., con sede in Roma, in via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 577/88, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto quale commissario liquidatore il prof. avv. Riccardo Alessi, nato a Firenze il 17 aprile 1956.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 20 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3761

DECRETO 20 maggio 1994.

Assoggettamento della società Edina S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in

liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, ed in particolare l'art. 3, il quale sostitutendo il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro».

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed, in particolare, il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92-5/A-2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94, rispettivamente, del 27 aprile e del 2 maggio 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, della Edina S.p.a., con sede in Roma, via della Piramide Cestia n. 1/c, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Edina S.p.a.:

è una società posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 7,631 miliardi di lire di perdite;

versa in palese stato di insolvenza, non essendo stata in grado di pagare i propri dipendenti rendendo necessaria un'erogazione da parte della liquidazione di lire 1,481 miliardi per oneri retributivi;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, è attualmente in corso la procedura di vendita dei cespiti aziendali della società;

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la liquidazione della società è ulteriormente giustificata dalla dismissione dell'azienda, nonché dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori — conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 — l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società Edina S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;

Considerato che, secondo quanto precisato dal commissario liquidatore con telex n. 08732 del 6 maggio 1994, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, così come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 191/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Edina S.p.a.;

Preso atto dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore dell'EFIM;

Decreta:

Art. 1.

La società Edina S.p.a., con sede in Roma, via della Piramide Cestia n. 1/c, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 256/66, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto quale commissario liquidatore l'avv. Ferdinando Albisinni, nato a Cosenza il 28 agosto 1948.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 20 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3779

DECRETO 20 maggio 1994.

Assoggettamento della società Breda progetti e costruzioni S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «Il commissario liquidatore puo chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro».

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed, in particolare, il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92-5/A-2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94, rispettivamente, del 27 aprile e del 2 maggio 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, della Breda progetti e costruzioni S.p.a., con sede in Roma, in via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Breda progetti e costruzioni S.p.a.:

è una società posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 5,986 miliardi di lire di perdite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, è attualmente in corso la procedura di vendita dei cespiti aziendali della società;

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la liquidazione della società è ulteriormente giustificata dalla dismissione dell'azienda, nonché dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori — conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 — l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società Breda progetti e costruzioni S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;

Considerato che, secondo quanto precisato dal commissario liquidatore con telex n. 08732 del 6 maggio 1994, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, così come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 191/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Breda progetti e costruzioni S.p.a.;

Preso atto dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore dell'EFIM;

Decreta:

Art. 1.

La società Breda progetti e costruzioni S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 8283/88, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto quale commissario liquidatore il dott. Vito Codacci Pisanelli nato a Roma il 27 febbraio 1958.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 20 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3780

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° giugno 1994.

Proroga del termine ed integrazione delle disposizioni transitorie previsti dal decreto ministeriale 18 aprile 1994 concernente le cinture di salvataggio per la nautica da diporto.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, recante disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto;

Considerato che l'attuale situazione emersa dal mercato non consente di soddisfare la richiesta di acquisto immediato di cinture di salvataggio corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1 del predetto decreto del 18 aprile 1994;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare il termine di cui all'art. 2, terzo comma, del citato decreto ministeriale del 18 aprile 1994 e di integrare lo stesso art. 2 con la previsione della possibilità da parte dell'utente di conservare a bordo anche le cinture di salvataggio di tipo approvato in applicazione della SOLAS '74 non emendata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine stabilito dall'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, per ottenere da parte dell'utente la dichiarazione di conformità al prototipo delle cinture di salvataggio, costruite ai sensi del decreto ministeriale del 2 dicembre 1977, al fine del loro mantenimento a bordo, è prorogato al 15 ottobre 1994.

Art. 2.

1. Le cinture di salvataggio di «tipo approvato» in conformità alla convenzione internazionale SOLAS '74, non emendata, esistenti a bordo delle unità da diporto, possono essere conservate fino a quando non se ne ritenga necessaria la loro sostituzione.

Art. 3.

1. Le restanti disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1994 rimangono invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il dirigente superiore: LASCO

94A3785

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottatta in data 26 maggio 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facoltà di sociologia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'inclusione di un nuovo insegnamento complementare nell'ordinamento didattico della facoltà;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto da tale materia siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312:

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere postivo del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 settembre 1993, trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 3821 in data 16 dicembre 1993;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che l'ordinamento didattico della facoltà di sociologia va integrato con l'aggiunta di un nuovo insegnamento complementare, nel modo che segue:

ALLEGATO C

Elenco degli esami complementari: dopo la disciplina «Pedagogia sociale» aggiungere: «Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 31 dicembre 1993

Il rettore: BO

94A3787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/1996 (codice 036669), 8,50% - 22 dicembre 1993/1998 (codice 036670), 8,50% - 22 dicembre 1993/2003 (codice 036671) e 8,50% - 22 dicembre 1993/2023 (codice 036672), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 21 dicembre 1993 (art. 6), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 28 dicembre 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/2003, 8,50% - 22 dicembre 1993/2023, 8,50% - 22 dicembre 1993/1998 e 8,50% - 22 dicembre 1993/1996, rispettivamente, il 10, 12, 24 e 26 maggio 1994.

94A3793

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 giugno 1994

Dollaro USA	1617,61
ECU	1870,60
Marco tedesco	968,34
Franco francese	284,04
Lira sterlina	2436,12
Fiorino olandese	863,74
Franco belga	47,051
Peseta spagnola	11,824
Corona danese	247,45
Lira irlandese	2382,25
Dracma greca	6,496
Escudo portoghese	9,355
Dollaro canadese	1180,31
Yen giapponese	15,381
Franco svizzero	1144,40
Scellino austriaco	137,62
Corona norvegese	223,61
Corona svedese	203,95
Marco finlandese	292,65
Dollaro australiano	1186,84

94A3844

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Pescopagano

Con decreto 9 maggio 1994, n. 1229/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del torrente Guana, segnati nel catasto del comune di Pescopagano (Potenza) ai fogli n. 31, particella 1327 (Ha 0.00.95) e n. 40, particelle 274 (Ha 0.03.97), 275 (Ha 0.01.48), 276 (Ha 0.01.38), 277 (Ha 0.00.09), 278 (Ha 0.07.61), 279 (Ha 0.05.89) e 280 (Ha 0.02.67), della superficie complessiva di Ha 0.24.04, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 4 dicembre 1992, in scala 1:1000 del foglio n. 31 e in scala 1:2000 del foglio n. 40, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

94A3770

MINISTERO DELLE FINANZE

Iscrizione del personale del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali alla CPDEL

Con decreto ministeriale emanato il 18 aprile 1994 il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha approvato la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274 dell'8 agosto 1991. Con tale decreto è stata regolata l'iscrizione del personale dipendente alla Cassa pensioni enti locali in applicazione della citata legge n. 247/1991.

94A3794

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento, da Roma a Milano della sede della società Fafid S.r.l.

Con decreto interministeriale 3 maggio 1994 il decreto interministeriale 19 gennaio 1989, con il quale la società Fafid S.r l., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Roma a Milano

94A3797

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale di Napoli si sono resi vacanti due posti di ruolo di seconda fascia per le discipline sottoindicate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

geografia economica (corso di laurea in economia e commercio);
istituzioni di diritto privato (corso di laurea in economia marittima e dei trasporti e commercio internazionale e mercati valutari)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3801

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

economia e politica industriale;
tecnica industriale e commerciale II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3800

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente: «Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Monteregio di Massa Marittima" e proposta del relativo disciplinare di produzione». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, a pag. 45, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al comma 1 dell'art. 5, secondo rigo, dove è scritto: «... devono essere effettuate nell'ambito *della zona di produzione delimitata nell'art. 3.»*, si legga: «... devono essere effettuate nell'ambito *dell'intero territorio della provincia di Grosseto.»*.

94A3804

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 aprile 1994 concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società "Azienda agricola La Cerbana S.p.a. in liquidazione", in Padova, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1994).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Liquidazione coatta amministrativa della società "Azienda agricola La Cerbana S.p.a. in liquidazione", in *Padova*, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza», si legga: «Liquidazione coatta amministrativa della società "Azienda agricola La Cerbana S.p.a. in liquidazione", in *Vicenza*, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza».

94A3823

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli 34

◇ **S BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 357.000
- semestrale L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 65.500
- semestrale L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 200.000
- semestrale L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 65.000
- semestrale L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 199.500
- semestrale L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 687.000
- semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 2 0 9 4 *

L. 1.300